



CITTÀ DI FELTRE

Marca da bollo € 16,00

Comunicazione di effettuazione di vendita straordinaria – art. 15 D.Leg.vo. 114/98 e D.G.R. n. 1105 del 28/06/2013 – D.G.R.1619 del 19/11/15

Da presentare almeno 7 giorni prima a mezzo
raccomandata o tramite sportello SUAP

☐ DI FINE STAGIONE ☐ DI LIQUIDAZIONE

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

a

Residente a

in via

n.

CAP

codice fiscale

Nella sua qualità di:

☐ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

PREMESSO CHE

☐ IL DICHIARANTE

☐ LA SOCIETÀ

è titolare dell'esercizio commerciale sito in questo comune in

via/piazza

civico

per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nei settori merceologici:

☐ ALIMENTARE



CITTÀ DI FELTRE

☐ NON ALIMENTARE

COMUNICA DI EFFETTUARE

☐ UNA VENDITA DI FINE STAGIONE

☐ invernale

dal Gennaio al 28 Febbraio

☐ estiva

dal Luglio al 31 Agosto

Periodi previsti per le vendite di fine stagione:

- INVERNALE dal 1° giorno feriale antecedente la festività del 6 Gennaio al 28 Febbraio
- ESTIVO dal 1° sabato di Luglio al 31 Agosto

COMUNICAZIONE NON OBBLIGATORIA

☐ UNA VENDITA DI LIQUIDAZIONE

nel periodo dal giorno al giorno

Si può eseguire in qualsiasi periodo dell'anno per 6 settimane e per 13 settimane unicamente per le vendite di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività) –
COMUNICAZIONE: 7 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO- TRAMITE SPORTELLO SUAP

In conseguenza delle presenti circostanze:

- ☐ Cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda
- ☐ Cessione dell'azienda o di una succursale
- ☐ Trasferimento dell'azienda in altri locali
- ☐ Trasformazione o rinnovo locali

COMUNICA che al termine della vendita di liquidazione il negozio verrà chiuso a partire dal al (chiusura obbligatoria per minimo 7 giorni)

Allega la prescritta documentazione (vedi retro per documentazione da allegare)

Data

Firma

(da compilare a cura del Comune)



CITTÀ DI FELTRE

COMUNE DI FELTRE

Comunicazione n. prevenuta il

per la vendita di

☐ UNA VENDITA DI FINE STAGIONE

☐ UNA VENDITA DI LIQUIDAZIONE

dal

al

(D.Leg.vo. 31-03-1998 N° 114 e D.G.R. n. 586 del 10/05/2011)

Firma

GLI OBBLIGHI DEI COMMERCianti PER LE VENDITE STRAORDINARIE

Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e Deliberazione Giunta Regionale 10 Maggio 2011 n. 586

TIPO DI VENDITA	LIQUIDAZIONI
PERIODO DI EFFETTUAZIONE	In qualsiasi periodo dell'anno per 6 settimane e per 13 settimane unicamente per cessazione definitiva dell'attività
COMUNICAZIONE:	7 giorni prima dell'inizio tramite sportello SUAP
DOCUMENTI DA ALLEGARE	Cessazione e trasferimento dell'azienda in altri locali: copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, ai sensi del comma 5 dell'art.26 D.Lgs.n.114/98. Cessazione dell'affittanza di azienda: copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso. Cessione dell'azienda: copia atto pubblico o del preliminare di vendita registrato. Rinnovo o trasformazione dei locali: copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione: • estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, USL, VV.FF., ecc.) ove richiesto; • impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori; • presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione. In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni: il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune. Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella esposta in vendita di liquidazione.
TIPO DI VENDITA	FINE STAGIONE



CITTÀ DI FELTRE

PERIODO DI EFFETTUAZIONE	invernale: a partire dal 1° giorno feriale antecedente il 6 gennaio, sino 28 febbraio; estivo: dal 1° sabato di luglio al 31 agosto.
COMUNICAZIONE:	NON RICHIESTA
TIPO DI VENDITA	PROMOZIONALI
NOTE	Non deve essere presentata alcuna comunicazione In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. La vendita promozionale di prodotti aventi stagionalità non può essere effettuata nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.

PUBBLICITÀ RIFERITA A TUTTE LE FORME DI VENDITA

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione", "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.

Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno